

**IN QUESTO NUMERO**

1. **Avviso per gli Associati: Orario Estivo e Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.**
2. **Avviso per gli Associati: Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 12 al 16 agosto compresi.**
3. **Avviso per gli Associati: Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.**
4. **Avviso per gli Associati: Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 12 al 16 agosto compresi.**
5. **Trasmissione telematica dei corrispettivi.**
6. **Fatturazione elettronica: i nuovi chiarimenti della Circolare AdE n. 14/E del 17/06/2019.**
7. **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.**

\*\*\*\*\*

# AVVISI PER GLI ASSOCIATI

## 1) Orario Estivo e Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.

A decorrere **dal 29 luglio e sino al 30 agosto 2019 compresi**, l'orario di apertura al pubblico dei nostri uffici centrali e periferici sarà il seguente: dal lunedì al venerdì, dalla ore 8.30 alle ore 13.30.

Si comunica, inoltre, che dal giorno 12 agosto al giorno 16 agosto 2019 compresi i nostri uffici osserveranno la chiusura per ferie collettive.

(A. Flora)

\*\*\*\*\*

## 2) Avviso per gli Associati: Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 12 al 16 agosto compresi.

Con la presente comunichiamo alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 12 al 16 agosto compresi), il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai ed impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.

Nei giorni **12, 13 e 14 agosto p.v.** le richieste dovranno essere inviate **tramite E-mail:** [i.yamani@confagricolturabologna.it](mailto:i.yamani@confagricolturabologna.it).

Referente sarà la sig.na Imane Yamani, contattabile al numero 345/8875138, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 **(N.B. il telefono resterà attivo solo per le giornate indicate)**.

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

Si precisa che nei **giorni 9 e 14 agosto** le richieste dovranno pervenire **entro le ore 12.00** per consentire l'elaborazione telematica in giornata.

Nei giorni 15 e 16 agosto il servizio non verrà effettuato.

Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento alla richiesta di assunzioni, che dovranno pervenire all'ufficio almeno due giorni lavorativi prima dell'assunzione stessa.

(A. Flora)

\*\*\*\*\*

### **3) Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.**

Con la presente si comunica a tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 12 al 16 agosto compresi), il servizio di Denuncia Telematica / Comunicazioni di infortunio verrà effettuato previo contatto tramite mail da inviarsi al seguente indirizzo e - mail: [i.yamani@confagricolturabologna.it](mailto:i.yamani@confagricolturabologna.it).

Referente sarà la sig.na Imane Yamani, contattabile al numero 345/8875138, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 **(N.B. il telefono resterà attivo solo per le giornate indicate)**.

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

Il servizio non verrà effettuato nella giornata del **15 agosto**.

(A. Flora)

\*\*\*\*\*

### **4) Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 12 al 16 agosto compresi.**

Si avvisano tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 12 al 16 agosto compresi), il servizio di Fatturazione Elettronica (emissione di fattura per conto soci) non verrà effettuato. Ricordiamo che le aziende hanno 12 giorni di tempo, dall'avvenuta cessione dei prodotti, per emettere fattura elettronica.

Preghiamo, pertanto, gli associati di organizzarsi di conseguenza.

(A. Flora)

\*\*\*\*\*



(Immagine tratta dal sito dell'Agenzia delle Entrate)

### **5) Trasmissione telematica dei corrispettivi.**

Si ricorda che, a partire dal 1° luglio 2019, gli operatori con attività soggette all'emissione di scontrini o

ricevute fiscali, con volume d'affari superiore a 400.000 euro, sono tenuti a certificare i corrispettivi telematicamente, ossia, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 127/2015, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Ciò premesso, si fa presente che con l'emanazione della circolare n. 15/E/2019, l'Agenzia delle Entrate, tenendo conto delle effettive difficoltà in sede di prima applicazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, ha chiarito che:

- qualora gli operatori non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, **entro il termine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, rispettando comunque i termini ordinari previsti per la liquidazione dell'IVA.** La trasmissione dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, dovrà seguire le particolari modalità telematiche indicate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 di seguito illustrate. Per questi soggetti l'adempimento temporaneo dell'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi, può avvenire mediante i registratori di cassa già in uso, e rilascio di ricevute fiscali, ovvero utilizzando apposita procedura web alternativa,
- i dati relativi ai corrispettivi giornalieri possono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro **12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione, e per i primi sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo obbligo, non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (modifica introdotta in sede di conversione del DL Crescita n. 34/2019).

La predetta moratoria sulle sanzioni ha una validità di sei mesi in relazione al momento di entrata in vigore dell'obbligo. Pertanto:

- per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, la moratoria sanzionatoria opera dal 1° luglio al 31 dicembre 2019;
- per tutti gli altri contribuenti, essa opera dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

Con riguardo alla procedura web sopra richiamata, l'Agenzia delle Entrate ha reso ufficialmente noto che la stessa è stata attivata, e che deve ritenersi un'alternativa ai registratori di cassa telematici, sia per la comunicazione di ogni operazione effettuata, sia per la predisposizione del documento commerciale da rilasciare al cliente. Tale nuovo servizio è attivo all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid, oppure i servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns). La procedura web consente di predisporre il documento commerciale, e allo stesso tempo memorizzare e inviare all'Agenzia i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.

### **Riepilogando:**

#### I soggetti che dispongono del registratore telematico:

- Memorizzano i corrispettivi attraverso il registratore rilasciando all'acquirente un documento avente natura commerciale;
- Possono inviare all'AdE i corrispettivi giornalmente, o entro 12 giorni;
- Fino al 31/12/2019 (ovvero dal 01/01/2019 al 30/06/2020) non sono soggetti a sanzioni se trasmettono i dati entro il mese successivo all'effettuazione dell'operazione.
- I soggetti che **non dispongono del registratore telematico:**
- Emettono ricevute fiscali o scontrini fiscali (emessi con il vecchio registratore) che rilasciano ai clienti;
- Trasmettono i corrispettivi giornalieri entro i più ampi termini previsti e cioè entro il mese successivo all'effettuazione dell'operazione, secondo l'apposita procedura sotto indicata fino al 31/12/2019 senza applicazione di alcuna sanzione.
- Procedura web alternativa: in alternativa, per i soggetti che non dispongono di un registratore

telematico, l'Agenzia ha messo a disposizione un servizio web, che consente il rilascio del documento commerciale ai clienti, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per ogni singola operazione effettuata.

### **Invio telematico dei corrispettivi nel periodo transitorio per mancata disponibilità del registratore telematico**

Con provvedimento del 4 luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha individuato tre modalità di trasmissione telematica disponibili entro il 29 luglio 2019 per la trasmissione dei corrispettivi fino all'attivazione del registratore telematico (entro 31/12/2019):

- Servizio di upload disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" per l'utilizzo del quale i file dati dovranno rispettare le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche apposite approvate;
- Servizio web disponibile sempre nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" che permette la compilazione diretta su web;
- Invio tramite "web service" consistente in un sistema di cooperazione applicativa fruibile secondo le regole contenute nelle apposite specifiche tecniche.

(E. Cricca)

\*\*\*\*\*

### **6) Fatturazione elettronica: i nuovi chiarimenti della Circolare AdE n. 14/E del 17/06/2019.**

Con la circolare 14/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sull'ambito di applicazione dell'e-fattura, sulle sue modalità di emissione e registrazione, sui criteri di compilazione delle autofatture, sulle sanzioni e sulle altre novità normative sull'IVA che hanno implicazioni nel sistema della fatturazione elettronica.

#### **Emissione delle fatture**

Una delle questioni più importanti che l'Agenzia ha affrontato, riguarda la modifica dell'art. 21 del DPR n. 633/72 relativo alla fatturazione delle operazioni, in cui è previsto che dal **1° luglio 2019**, le "fatture immediate", fermo restando la data di effettuazione dell'operazione, possono essere trasmesse tramite il SdI entro i successivi 10 giorni, **ora modificati in 12 giorni per effetto dell'art. 12 ter del D.L. n. 34/2019** (c.d. decreto sulla crescita economica) conv. in L. n. 58/2019.

In tal caso, posto che la data di invio è certificata dal SdI, il campo "DATA" della sezione "DATI GENERALI" del file della fattura elettronica, deve sempre essere rappresentato **dalla data di effettuazione dell'operazione**.

Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di "emettere" la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della fattura immediata), bensì in uno dei successivi 12 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione, e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Così, **in un esempio concreto l'Amministrazione finanziaria chiarisce** che a fronte di una cessione



(Immagine tratta dal sito CULTURANEWS TV)

effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura "immediata" che la documenta potrà essere:

- emessa (ossia generata e inviata allo Sdl) il medesimo giorno, così che "data dell'operazione" e "data di emissione" coincidano ed il campo "Data" della sezione "Dati Generali" sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell'operazione e trasmessa allo Sdl entro i 12 giorni successivi (in ipotesi il 10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) sempre con la data dell'operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
- generata e inviata allo Sdl in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l'operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) sempre con la data dell'operazione (28 settembre 2019).

Nel solo caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo Sdl, emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione, il documento deve contenere entrambe le date.

Con riferimento alle fatture differite (che possono essere emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni), nel documento di prassi viene specificato che è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via Sdl, quella dell'ultima operazione.

Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi DDT, si voglia emettere un'unica fattura differita, si potrà generare ed inviare la stessa allo Sdl in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) con la data dell'ultima operazione (28 settembre 2019).

Ovviamente nulla muta ai fini della liquidazione dell'imposta che avrà come riferimento la data di effettuazione dell'operazione (nel caso di fattura immediata, ovvero dell'ultima consegna del bene, nel caso di fattura differita).

Si richiama l'attenzione sulle predette modalità di emissione delle fatture elettroniche atteso che dal predetto 1 luglio 2019 non è più possibile per i contribuenti trimestrali IVA avvalersi della disapplicazione/riduzione delle sanzioni per l'emissione delle fatture rispettivamente, entro il termine della liquidazione periodica o della liquidazione periodica successiva (mentre per i contribuenti mensili è ancora possibile avvalersi del termine lungo di invio della fattura, usufruendo del predetto sistema di mitigazione delle sanzioni fino al 30 settembre p.v.).

### **Sanzioni**

Con riferimento all'impianto sanzionatorio, viene confermato che per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, (gennaio-giugno 2019), le sanzioni non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA relativa all'operazione documentata, mentre sono ridotte al 20 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica con cadenza mensile, le predette disposizioni sulla disapplicazione/riduzione sanzionatoria si applicano fino al 30 settembre p.v.

### **Esterometro (comunicazione dati operazioni estere)**

Viene chiarito che non sono tenuti all'invio dell'esterometro i contribuenti titolari di partita IVA in regime dei minimi e in regime forfettario. L'Agenzia delle Entrate ribadisce inoltre che l'invio della comunicazione mensile è obbligatoria per tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite Sdl, e riguarda non solo le operazioni rilevanti ai fini IVA, ma tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

## **Imposta di bollo**

Si chiarisce che ai fini del versamento trimestrale dell'imposta di bollo, contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdl correttamente elaborate, e non quelle scartate.

Il documento di prassi ricorda anche il servizio messo a disposizione dall'AdE, che rende preventivamente noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite Sdl, riportando l'informazione all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" e consentendo il pagamento non solo tramite modelli F24, ma anche con addebito su conto corrente bancario o postale.

Inoltre viene ribadito il termine di adempimento, da identificarsi:

- nel centovesimo giorno successivo alla chiusura dell'esercizio, ossia nel 30 aprile di ciascun anno, in riferimento all'anno solare precedente (si v. la risoluzione n. 43/E del 28/04/2015), per tutti i documenti diversi dalle fatture;
- nel giorno 20 del primo mese successivo per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare (ossia, per l'anno in corso, nel 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre 2019, nonché nel 20 gennaio 2020).

(E. Cricca)

\*\*\*\*\*

## **7) Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.**

Ricordiamo alle aziende zootecniche / biodigestori che nella primavera del 2019 vige l'**obbligo di rinnovare la comunicazione** presentata alla Provincia nel corso dell'anno 2014, come indicato nel Regolamento regionale n. 3 del 15 dicembre 2017 art. 23, par. 5 e art. 40 par.5.

Ricordiamo inoltre che i **contenitori di materiali non palabili ogni 10 anni dall'entrata in esercizio devono essere sottoposti a verifica mediante relazione di collaudo**, a firma di un tecnico iscritto a albo professionale, comprovante il permanere delle condizioni e il rispetto della salvaguardia ambientale

(A. Caprara)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: <a href="http://www.confagricoltura.org/bologna">www.confagricoltura.org/bologna</a>	